REGOLAMENTO (CEE) N. 572/86 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 1986

che fissa il regime che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese dovranno applicare agli scambi con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

considerando che tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera (in appresso denominate «paesi dell'EFTA»), dall'altro, sono stati conclusi accordi di libero scambio (qui di seguito denominati «accordi»);

considerando che i negoziati condotti con questi paesi hanno permesso di giungere alla firma di protocolli aggiuntivi agli accordi di libero scambio; che tuttavia, dato che le procedure interne non sono ancora concluse, questi protocolli non possono entrare in vigore al 1° marzo 1986;

considerando che, a norma degli articoli 180 e 367 dell'atto di adesione, la Comunità è tenuta a prendere le misure necessarie a porre rimedio a questa situazione e ad assumere quale base per i prodotti coperti dagli accordi di libero scambio le misure transitorie e gli adeguamenti decisi al momento dell'adesione, nonché a tener conto del risultato raggiunto nei negoziati con i paesi dell'EFTA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti coperti dall'accordo di libero scambio e fatti salvi il paragrafo 2 e l'articolo 6, il 1° marzo 1986 i dazi all'importazione dei prodotti originari dei paesi dell'EFTA in Spagna, incluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla, è in Portogallo sono ridotti al 90 % dei dazi di base.

2. Per i prodotti coperti dal protocollo n. 6 dell'accordo con l'Islanda, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese riducono la differenza tra:

— i dazi di base spagnolo e portoghese effettivamente applicati al 1° gennaio 1985 nei confronti delle importazioni dei prodotti suddetti originari dell'Islanda o, qualora fosse superiore, il dazio portoghese applicato alle importazioni degli stessi prodotti provenienti dalla Comunità e

— il dazio che figura nello stesso protocollo e che la Comunità applica all'importazione di detti prodotti originari dell'Islanda, conformemente all'allegato I.

3. I tassi dei dazi calcolati in conformità del paragrafo 1 sono arrotondati alla prima decimale, senza tener conto della seconda decimale.

Articolo 2

1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, il dazio di base sul quale è operata per ciascun prodotto la riduzione di cui all'articolo 1 è il dazio effettivamente applicato al 1° gennaio 1985 negli scambi tra Spagna e Portogallo, da un lato, e i paesi dell'EFTA, dall'altro.

2. Se tuttavia dopo il 1° gennaio 1985 e prima del 1° gennaio 1986 è stata applicata una riduzione tariffaria, si assume quale dazio di base il nuovo dazio ridotto.

3. Per i prodotti di cui agli allegati II e III, i dazi di base spagnoli e portoghesi sono quelli che figurano a fronte di ciascuno di essi.

4. Per gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi della voce n. 27.09 della tariffa doganale comune il dazio spagnolo è uguale a zero.

5. Per i prodotti di cui al protocollo n. 15 dell'atto di adesione, nonché per i fiammiferi e per l'esca, il dazio di base portoghese è quello indicato nel protocollo medesimo.

Articolo 3

Qualora il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sospendano totalmente o parzialmente i dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi all'importazione applicabili ai prodotti originari dei paesi dell'EFTA.

Articolo 4

1. Qualora il Regno di Spagna apra nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati al 1° gennaio 1985, per tutto il periodo di apertura di questi contingenti i prodotti originari dei paesi dell'EFTA beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Qualora il Regno di Spagna non apra i contingenti di cui al paragrafo 1, esso applica all'importazione dei prodotti originari dei paesi dell'EFTA i dazi applicati in caso di apertura di questi contingenti. I quantitativi o i

valori ammessi al beneficio di questi dazi sono limitati ai volumi effettivamente importati da questi paesi nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.

3. Per le importazioni di automobili della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune e originarie della Svezia, il Regno di Spagna apre per il 1986 un contingente tariffario a dazio ridotto di 400 veicoli, ripartiti come segue:

— 1 275-1 990 cc: 143 unità,

— 1 990-2 600 cc: 257 unità.

Articolo 5

1. Qualora il Regno di Spagna sottoponga a restrizioni quantitative i prodotti di cui agli allegati IV o V importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, esso sottopone a restrizioni quantitative anche gli stessi prodotti originari dei paesi dell'EFTA.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti globali che vengono aperti all'importazione di prodotti originari dei paesi dell' EFTA.

Detti contingenti sono elencati negli allegati IV e V.

3. La Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione di autovetture nei limiti di un sistema di contingenti.

Il 1° marzo 1986 essa apre nei confronti della Svezia contingenti per autovetture montate (CBU) di:

— 700 unità per modelli di peso lordo inferiore a 3 500 kg,

— 200 unità per modelli di peso lordo superiore a 3 500 kg.

Quest'ultimo contingente è aperto anche per i prodotti originari dell'Austria.

4. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2, il Regno di Spagna applica norme e pratiche amministrative identiche a quelle applicate all'importazione dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

5. L'importazione in Spagna e in Portogallo di certi prodotti della pesca e in Spagna dei prodotti elencati all'allegato VI della sottovoce 15.04 della tariffa doganale comune, originari d'Islanda sono sottoposti alle restrizioni quantitative indicate all'allegato suddetto. I contingenti relativi ai prodotti della pesca costituiscono l'oggetto di una gestione trimestrale. Le importazioni di questi prodotti nella Comunità non possono beneficiare delle aliquote preferenziali a meno che i prezzi franco frontiera dei prodotti in questione constatati dagli stati membri conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione, siano almeno uguali ai prezzi di riferimento fissati dalla Comunità per questi prodotti o categorie di prodotti.

6. Qualora il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese liberalizzino le importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di uno dei prodotti indicati negli allegati IV e V e nel paragrafo 3, essi liberalizzano anche le importazioni dello stesso prodotto originario dei paesi dell'EFTA.

Articolo 6

1. L'elemento mobile che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono applicare a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 2 degli accordi di libero scambio a determinati prodotti di cui alla tabella I del protocollo suddetto, originari dei paesi dell'EFTA, viene adeguato in base all'importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro.

2. Per i prodotti di cui alla tabella I del protocollo n. 2 degli accordi di libero scambio, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese riducono del 10 % la differenza tra:

— i dazi di base spagnoli e portoghesi indicati all'articolo 2, e

— il dazio (diverso dall'elemento mobile) indicato nell'ultima colonna della tabella I del protocollo n. 2.

Tuttavia, negli scambi tra l'Austria ed il Portogallo, per i prodotti riportati nell'allegato VII, per quanto concerne l'Austria, e per quelli riportati nell'allegato VIII, per quanto concerne il Portogallo, l'Austria e la Repubblica portoghese introducono, al 1° marzo 1986, i dazi che figurano in tali allegati di fronte a ciascuno dei prodotti.

In tutti i casi riportati nell'allegato XIX dell'atto di adesione in cui un dazio minimo (elemento fisso) è stato deciso per il Portogallo nei confronti della Comunità, lo stesso dazio minimo verrà applicato nei confronti dei paesi dell'EFTA, qualora il calcolo risultante dalla ripartizione nei confronti di detti paesi desse come risultato un dazio inferiore a quello minimo fissato nei confronti della Comunità.

Articolo 7

La Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere sino al 31 dicembre 1986 il divario discriminante che esiste tra il tasso di rimborso, da parte degli enti di previdenza sociale, dei medicinali fabbricati in Portogallo e l'attuale tasso di rimborso dei medicinali importati dai paesi dell'EFTA.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

Articolo 8

Le modifiche delle norme sull'origine rese necessarie a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo e apportate dai comitati misti istituiti dagli accordi tra la Comunità e i paesi dell'EFTA si applicano dal 1° marzo 1986 nei confronti dei prodotti indicati nel presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Esso resta applicabile sino all'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. van den BROEK

ALLEGATO I

I dazi doganali applicabili all'importazione in Spagna ed in Portogallo dei seguenti prodotti originari d'Islanda sono portati ai livelli seguenti in data 1° marzo 1986

	Spagna (*) %	Portogallo (*) %
02.04 C ex 1	0	0
ex 03.01 B I f) 1 (1)	2	17,8
ex 03.01 B I f) 2 (1)	11,8	17,8
ex 03.01 B I h) 1 (2)	3,7	3,7
ex 03.01 B I h) 2 (2)	12	3,7
03.01 B I ij) 1	3,7	3,7
03.01 B I ij) 2	12	3,7
03.01 B I k) 1	3,7	3,7
03.01 B I k) 2	12	3,7
03.01 B II b) 1	11,6	0
b) 2	11,6	0
b) 3	11,6	0
b) 4	11,6	10,5
b) 5	11,6	10,5
b) 6	11,6	0
b) 7-17	11,6	10,5
03.01 C Portogallo		
— Merluzzi	—	0
— altri	—	13,1
Spagna		
— congelati	11,6	—
— freschi/refrigerati	0	—
03.02 C Spagna		
— Uova	9,2	—
— altri	1,5	—
Portogallo		
— Fegato di merluzzo e simili, seccati	—	0
— altri	—	17,5
03.03 A IV a)	6,4	30,6
15.04 A I a)	0	1
b)	5,5	1
A II a)	0	1
b)	5,5 (3)	1
B I a)	1,5	1
B I b)	0	1
B II	5,5 (3)	1
C I a)	1,5	1
C I b)	0	1
C II	5,5 (3)	1
15.12 A	18,4	35
B	18,4	35
16.04 A	12,1	26,3
16.04 C I	12,1	26,3
C II	13,3	27,5
G I	12,1	26,3
ex 16.04 G II (**)	13,3	27,5
16.05 A	6,7	—
ex 16.05 B (4)	6,7	—
ex 16.05 Calamari in conserva	—	0
ex 16.05 altri	—	26,3
ex 16.05 B (5)	5,3	—
23.01 B	0,6	1,8

(1) Sebastus marinus.
(2) Gadus morhua.
(3) Oli medicinali: 1,5 %.
(4) Molluschi.
(5) Crostacei.
(*) Nel rispetto dei prezzi di riferimento.
(**) Ad eccezione dei merluzzi carbonari affumicati in conserva.

ALLEGATO II

Dazi di base (elementi fissi) spagnoli al 1° gennaio 1986 (1)

(in % ad valorem)

Numero della tariffa doganale comune	Dazi di base (elementi fissi) all'importazione in Spagna delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 in provenienza dall'Austria, dalla Finlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Svizzera
17.04 B I	0
17.04 B II	0
17.04 C	0
17.04 D I a)	8,38
17.04 D I b) 1	3,05
17.04 D I b) 2	0
17.04 D I b) 3 aa)	0
17.04 D I b) 3 bb)	0
17.04 D I b) 4	0
17.04 D I b) 5	0
17.04 D I b) 6	0
17.04 D I b) 7	0
17.04 D I b) 8	0
17.04 D II a)	0
17.04 D II b) 1	0
17.04 D II b) 2	0
17.04 D II b) 3	0
17.04 D II b) 4	0
18.06 A I	10,06
18.06 A II	0
18.06 A III	0
18.06 B I	0
18.06 B II a)	0
18.06 B II b)	0
18.06 C I	3,91
18.06 C II a) 1	14,6
18.06 C II a) 2	9,75
18.06 C II b) 1	3,44
18.06 C II b) 2	4,55
18.06 C II b) 3	3,01
18.06 C II b) 4	0
18.06 D I a)	0
18.06 D I b)	0
18.06 D II a)	0
18.06 D II b)	0
18.06 D II c)	0
19.02 A I	19,5
19.02 A II	19,5
19.02 B I	17,3
19.02 B II a) 1 aa)	17,3
19.02 B II a) 1 bb)	17,3
19.02 B II a) 2	17,3
19.02 B II a) 3	17,3
19.02 B II a) 4 aa)	17,3
19.02 B II a) 4 bb)	17,3
19.02 B II a) 5 aa)	17,3
19.02 B II a) 5 bb)	17,3
19.02 B II a) 6 aa)	17,3
19.02 B II a) 6 bb)	17,3
19.02 B II a) 7	17,3
19.02 B II b) 1	17,3
19.02 B II b) 2	17,3
19.03 A	18,1
19.03 B I	18,1
19.03 B II	18,1
ex 19.04 «di yucca o di manioca»	19,2
ex 19.04 «di fecola di patate»	11,4
ex 19.04 «altri»	14,3
19.05 A	16,8
19.05 B	16,8
19.05 C	16,8
19.07 A	6,1
19.07 B	6,1
19.07 C	6,1
19.07 D I	6,1

(1) Il 1° marzo 1986 questi dazi formeranno oggetto della prima riduzione del 10 % prevista dall'articolo 1 del presente regolamento.

(in % ad valorem)

Numero della tariffa doganale comune	Dazi di base (elementi fissi) all'importazione in Spagna delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 in provenienza dall'Austria, dalla Finlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Svizzera
19.07 D II	6,1
19.08 A I	10
19.08 A II	10
19.08 A III	10
ex 19.08 B I a) «senza zucchero né cacao»	8,7
ex 19.08 B I a) «altri»	10
19.08 B I b)	10
ex 19.08 B II b) «senza zucchero né cacao»	8,7
ex 19.08 B II a) «altri»	10
19.08 B II b) 1	10
19.08 B II b) 2	10
19.08 B II c) 1	10
19.08 B II c) 2	10
19.08 B II d) 1	10
19.08 B II d) 2	10
ex 19.08 B III a) 1 «senza zucchero né cacao»	8,7
ex 19.08 B III a) 1 «altri»	10
ex 19.08 B III a) 2 «senza zucchero né cacao»	8,7
ex 19.08 B III a) 2 «altri»	10
19.08 B III b) 1	10
19.08 B III b) 2	10
19.08 B III c) 1	10
19.08 B III c) 2	10
ex 19.08 B IV a) 1 «senza zucchero né cacao»	8,7
ex 19.08 B IV a) 1 «altri»	10
ex 19.08 B IV a) 2 «senza zucchero né cacao»	8,7
ex 19.08 B IV a) 2 «altri»	10
19.08 B IV b) 1	10
19.08 B IV b) 2	10

(in % ad valorem)

Numero della tariffa doganale comune	Dazi di base (elementi fissi) all'importazione in Spagna delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 in provenienza dall'Austria, dalla Finlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Svizzera
ex 19.08 B V a) «senza zucchero né cacao»	8,7
ex 19.08 B V a) «altri»	10
19.08 B V b)	10
21.02 C II	13,71
21.02 D II	16,87
21.06 A II a)	4,5
21.06 A II b)	5
21.07 A I	16,8
21.07 A II	16,8
21.07 A III	16,8
21.07 B I a)	16,8
21.07 B I b)	16,8
21.07 B II a)	16,8
21.07 B II b)	16,8
21.07 C I	16,8
21.07 C II a)	16,8
21.07 C II b)	16,8
21.07 D I a) 1	16,8
21.07 D I a) 2	16,8
21.07 D I b) 1	16,8
21.07 D I b) 2	16,8
21.07 D I b) 3	16,8
21.07 D II a) 1	16,8
21.07 D II a) 2	16,8
21.07 D II a) 3	16,8
21.07 D II a) 4	16,8
21.07 D II b)	16,8
21.07 E	16,8
ex 21.07 G I a) 1 «preparazioni non alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande»	9,8
ex 21.07 G I a) 1 «miscugli di piante per la fabbricazione delle bevande»	1,3
ex 21.07 G I a) 1 «idrolisati e concentrati di proteine»	0,4
ex 21.07 G I a) 1 «proteine testurizzate»	0,7

(in % ad valorem)

Numero della tariffa doganale comune	Dazi di base (elementi fissi) all'importazione in Spagna delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 in provenienza dall'Austria, dalla Finlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Svizzera
ex 21.07 G I a) 1 «altri»	16,8
21.07 G I a) 2 aa)	16,8
21.07 G I a) 2 bb)	16,8
21.07 G I a) 2 cc)	16,8
21.07 G I b) 1	16,8
21.07 G I b) 2 aa)	16,8
21.07 G I b) 2 bb)	16,8
21.07 G I b) 2 cc)	16,8
21.07 G I c) 1	16,8
21.07 G I c) 2 aa)	16,8
21.07 G I c) 2 bb)	16,8
21.07 G I c) 2 cc)	16,8
21.07 G I d) 1	16,8
21.07 G I d) 2 aa)	16,8
21.07 G I d) 2 bb)	16,8
21.07 G I e) 1	16,8
21.07 G I e) 2	16,8
21.07 G I f)	16,8
21.07 G II a) 1	16,8
21.07 G II a) 2 aa)	16,8
21.07 G II a) 2 bb)	16,8
21.07 G II a) 2 cc)	16,8
21.07 G II b) 1	16,8
21.07 G II b) 2 aa)	16,8
21.07 G II b) 2 bb)	16,8
21.07 G II c) 1	16,8
21.07 G II c) 2 aa)	16,8
21.07 G II c) 2 bb)	16,8
21.07 G II d) 1	16,8
21.07 G II d) 2	16,8
21.07 G II e)	16,8
21.07 G III a) 1	16,8
21.07 G III a) 2 aa)	16,8
21.07 G III a) 2 bb)	16,8
21.07 G III b) 1	16,8
21.07 G III b) 2	16,8
21.07 G III c) 1	16,8
21.07 G III c) 2	16,8
21.07 G III d) 1	16,8
ex 21.07 G III d) 2	16,8
21.07 G III e)	16,8
21.07 G IV a) 1	16,8
21.07 G IV a) 2	16,8
21.07 G IV b) 1	16,8
21.07 G IV b) 2	16,8
21.07 G IV c)	16,8
21.07 G V a) 1	16,8
21.07 G V a) 2	16,8
21.07 G V b)	16,8
21.07 G VI a) 1	16,8
21.07 G VI a) 2	16,8
21.07 G VI b) 1	16,8
21.07 G VI b) 2	16,8
21.07 G VI c)	16,8
21.07 G VII a) 1	16,8
21.07 G VII a) 2	16,8
21.07 G VII b) 1	16,8
21.07 G VII b) 2	16,8
21.07 G VIII a)	16,8
21.07 G VIII b)	16,8
21.07 G IX	16,8
22.02 B I	0
22.02 B II	0
22.02 B III	0
29.04 C II	0
29.04 C III a) 1	8,7
29.04 C III a) 2	0
29.04 C III b) 1	8,7
29.04 C III b) 2	0
35.05 A	15,88
35.05 B I	25,74
35.05 B II	24,40
35.05 B III	21,3
35.05 B IV	10,94
38.12 A I a)	11,32
38.12 A I b)	6,87
38.12 A I c)	3,24
38.12 A I d)	0
38.19 T I a)	10,8
38.19 T I b)	10,8
38.19 T II a)	10,8
38.19 T II b)	10,8

ALLEGATO III

Dazi di base (elementi fissi) portoghesi al 1° gennaio 1986 (1)

(in % ad valorem)

Numero della tariffa doganale comune	Dazi di base (elementi fissi) all'importazione in Portogallo delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 in provenienza dall'Austria, dalla Finlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Svizzera
17.04 B I	55,42
17.04 B II	54,31
17.04 C	54,08
17.04 D I a)	57,24
17.04 D I b) 1	62,26
17.04 D I b) 2	53,35
17.04 D I b) 3 aa)	59,20
17.04 D I b) 3 bb)	56,71
17.04 D I b) 4	44,65
17.04 D I b) 5	51,90
17.04 D I b) 6	52,74
17.04 D I b) 7	36,46
17.04 D I b) 8	58,13
17.04 D II a)	35,05
17.04 D II b) 1	46,08
17.04 D II b) 2	47,71
17.04 D II b) 3	39,08
17.04 D II b) 4	44,80
18.06 A I	14,00
18.06 A II	14,00
18.06 A III	14,00
18.06 B I	0,00
18.06 B II a)	0,00
18.06 B II b)	0,00
18.06 C I	14,00
18.06 C II a) 1	1,44
18.06 C II a) 2	14,00
18.06 C II b) 1	14,00
18.06 C II b) 2	14,00
18.06 C II b) 3	14,00
18.06 C II b) 4	14,00
18.06 D I a)	14,00
18.06 D I b)	14,00
18.06 D II a)	14,00
18.06 D II b)	14,00
18.06 D II c)	0,00
19.02 A I	11,00
19.02 A II	11,00
19.02 B I	12,00
19.02 B II a) 1 aa)	12,00
19.02 B II a) 1 bb)	12,00
19.02 B II a) 2	12,00
19.02 B II a) 3	12,00
19.02 B II a) 4 aa)	12,00
19.02 B II a) 4 bb)	12,00
19.02 B II a) 5 aa)	12,00
19.02 B II a) 5 bb)	12,00
19.02 B II a) 6 aa)	12,00
19.02 B II a) 6 bb)	12,00
19.02 B II a) 7	12,00
19.02 B II b) 1	12,00
19.02 B II b) 2	12,00
19.03 A	35,00
19.03 B I	35,00
19.03 B II	35,00
19.04	0,00
19.05 A	38,87
19.05 B	0,00
19.05 C	0,00
19.07 A	0,00
19.07 B	0,00
19.07 C	0,00
19.07 D I	35,00
19.07 D II	0,00
19.08 A I	57,93
19.08 A II	56,85
19.08 A III	52,09
19.08 B I a)	54,40

(1) Il 1° marzo 1986 questi dazi formeranno oggetto della prima riduzione del 10 % prevista dall'articolo 1 del presente regolamento.

(in % ad valorem)

Numero della tariffa doganale comune	Dazi di base (elementi fissi) all'importazione in Portogallo delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 in provenienza dall'Austria, dalla Finlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Svizzera
19.08 B I b)	45,93
19.08 B II a)	63,97
19.08 B II b) 1	56,02
19.08 B II b) 2	44,82
19.08 B II c) 1	54,45
19.08 B II c) 2	43,26
19.08 B II d) 1	52,09
19.08 B II d) 2	40,89
19.08 B III a) 1	48,81
19.08 B III a) 2	35,00
19.08 B III b) 1	54,42
19.08 B III b) 2	43,83
19.08 B III c) 1	50,70
19.08 B III c) 2	42,65
19.08 B IV a) 1	49,63
19.08 B IV a) 2	40,51
19.08 B IV b) 1	48,76
19.08 B IV b) 2	37,38
19.08 B V a)	46,59
19.08 B V b)	46,71
21.02 C II	11,00
21.02 D II	0,00
21.06 A II a)	0,00
21.06 A II b)	4,18
21.07 A I	0,00
21.07 A II	11,00
21.07 A III	0,00
21.07 B I a)	45,20
21.07 B I b)	45,92
21.07 B II a)	56,46
21.07 B II b)	39,90
21.07 C I	11,00
21.07 C II a)	0,00
21.07 C II b)	0,00
21.07 D I a) 1	0,00
21.07 D I a) 2	0,00
21.07 D I b) 1	2,34
21.07 D I b) 2	0,00
21.07 D I b) 3	0,00
21.07 D II a) 1	0,00
21.07 D II a) 2	0,00
21.07 D II a) 3	0,00
21.07 D II a) 4	0,00
21.07 D II b)	0,00
21.07 E	0,00
21.07 G I a) 2 aa)	61,36
21.07 G I a) 2 bb)	59,67
21.07 G I a) 2 cc)	50,60
21.07 G I b) 1	62,72
21.07 G I b) 2 aa)	59,16
21.07 G I b) 2 bb)	18,00
21.07 G I b) 2 cc)	46,37
21.07 G I c) 1	61,67
21.07 G I c) 2 aa)	53,95
21.07 G I c) 2 bb)	52,38
21.07 G I c) 2 cc)	50,11
21.07 G I d) 1	55,24
21.07 G I d) 2 aa)	60,01
21.07 G I d) 2 bb)	53,64
21.07 G I e) 1	50,14
21.07 G I e) 2	54,37
21.07 G I f)	50,67
21.07 G II a) 1	46,82
21.07 G II a) 2 aa)	35,00
21.07 G II a) 2 bb)	35,00
21.07 G II a) 2 cc)	35,00
21.07 G II b) 1	35,00
21.07 G II b) 2 aa)	35,00
21.07 G II b) 2 bb)	35,00
21.07 G II c) 1	39,57
21.07 G II c) 2 aa)	39,01
21.07 G II c) 2 bb)	35,00
21.07 G II d) 1	42,57
21.07 G II d) 2	35,00
21.07 G II e)	42,26
21.07 G III a) 1	36,47
21.07 G III a) 2 aa)	52,79
21.07 G III a) 2 bb)	36,00
21.07 G III b) 1	36,07
21.07 G III b) 2	35,00

(in % ad valorem)

Numero della tariffa doganale comune	Dazi di base (elementi fissi) all'importazione in Portogallo delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 in provenienza dall'Austria, dalla Finlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Svizzera
21.07 G III c) 1	35,00
21.07 G III c) 2	35,00
21.07 G III d) 1	43,64
21.07 G III d) 2	35,00
21.07 G III e)	35,00
21.07 G IV a) 1	45,22
21.07 G IV a) 2	43,89
21.07 G IV b) 1	49,02
21.07 G IV b) 2	35,00
21.07 G IV c)	35,00
21.07 G V a) 1	35,00
21.07 G V a) 2	35,00
21.07 G V b)	35,00
21.07 G VI a) 1	35,00
21.07 G VI a) 2	35,00
21.07 G VI b) 1	35,00
21.07 G VI b) 2	35,00
21.07 G VI c)	35,00
21.07 G VII a) 1	35,00
21.07 G VII a) 2	35,00
21.07 G VII b) 1	35,00
21.07 G VII b) 2	35,00
21.07 G VIII a)	35,00
21.07 G VIII b)	35,00
21.07 G IX	35,00
22.02 B I	0,00
22.02 B II	0,00

(in % ad valorem)

Numero della tariffa doganale comune	Dazi di base (elementi fissi) all'importazione in Portogallo delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 in provenienza dall'Austria, dalla Finlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Svizzera
22.02 B III	0,00
29.04 C II	0,00
29.04 C III a) 1	0,00
29.04 C III a) 2	0,00
29.04 C III b) 1	0,00
29.04 C III b) 2	0,00
35.05 A	0,00
35.05 ex B I «colle d'amido»	12,00
35.05 ex B I «altri»	0,00
35.05 ex B II «colle d'amido»	12,00
35.05 ex B II «altri»	0,00
35.05 ex B III «colle d'amido»	12,00
35.05 ex B III «altri»	0,00
35.05 ex B IV «colle d'amido»	12,00
35.05 ex B IV «altri»	0,00
38.12 A I a)	0,00
38.12 A I b)	0,00
38.12 A I c)	0,00
38.12 A I d)	0,00
38.19 T I a)	0,00
38.19 T I b)	0,00
38.19 T II a)	0,00
38.19 T II b)	0,00

ALLEGATO IV

Contingenti di base per i prodotti soggetti a restrizioni quantitative all'importazione in Spagna fino al 31 dicembre 1988

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è: — superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm — superiore a 52 cm	650 unità
2	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote: — di cilindrata inferiore o uguale a 4 000 cm^3	40 unità

ALLEGATO V

Contingenti di base per i prodotti soggetti a restrizioni quantitative all'importazione in Spagna fino al 31 dicembre 1989

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	1 200 t
2	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi: B. Derivati nitrati e nitrosi: ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni: — Trinitrotolueni	420 t
	36.01	Polveri da sparo	
	36.02	Esplosivi preparati	
	ex 36.04	Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: — esclusi i detonatori elettrici	
	36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	
	36.06	Fiammiferi	
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex II. Polietileni tetraalogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex III. Polisolfoetileni alogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex IV. Polipropilene: — Cascami e avanzi di lavori ex V. Poliisobutilene: — Cascami e avanzi di lavori VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e avanzi di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche: — Cascami e avanzi di lavori XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori	150 t

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
4	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	320 000 ECU
5	ex 58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano	10 t
	58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: A. Tappeti	
6	ex 58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05: — di cotone	5,5 t
	58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi: B. Pizzi: ex I. a mano: — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II. a macchina	
	60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: C. di altre materie tessili: I. di cotone	
7	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. T-shirts: a) di cotone II. Magliette a collo alto: a) di cotone III. altri: b) di cotone B. altre: I. T-shirts: a) di cotone II. Magliette a collo alto: a) di cotone IV. altre: d) di cotone	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	
		A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:	
		II. altri:	
		ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08:	
		— di cotone	
		b) altri:	
		1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:	
		cc) di cotone	
		2. Costumi e mutandine da bagno:	
		bb) di cotone	
		3. Tute sportive:	
		bb) di cotone	
		4. altri indumenti esterni:	
		aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini:	
		55. di cotone	
		bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)):	
		11. per uomo e ragazzo:	
		eee) di cotone	
		22. per donna, per ragazza e per bambini:	
		fff) di cotone	
		cc) Abiti interi da donna:	
		44. di cotone	
		dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni:	
		33. di cotone	2 t
		ee) Pantaloni:	
		ex 33. di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:	
		ex 22. di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:	
		44. di cotone	
		hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite:	
		44. di cotone	
		ijij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:	
		ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:	
		— di cotone	
		kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:	
		ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:	
		— di cotone	
		ll) altri indumenti esterni:	
		44. di cotone	
		5. Accessori di abbigliamento:	
		ex cc) di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		B. altri:	
		ex III. di altre materie tessili:	
		— di cotone	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
8	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: II. altri: ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone B. altri: I. Indumenti da lavoro: a) Tute: 1. di cotone b) altri: 1. di cotone II. Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili: — di cotone III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa: b) di cotone IV. Eskimo: giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone V. altri: a) Giacche: 3. di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: 3. di cotone c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 3. di cotone d) Calzoncini e «shorts»: 3. di cotone e) Pantaloni: 3. di cotone f) Vestiti, completi e insiemi per sci, composti da due o tre pezzi: ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone g) altri indumenti: 3. di cotone	15 t
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158: I. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: a) di cotone B. altri: I. Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: ex a) Soprabiti: — di cotone altri: — di cotone II. altri: a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: — di cotone	

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	61.02 *(segue)*	B. II. c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa: 2. di cotone d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone e) altri: 1. Giacche: cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone 3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: cc) di cotone 4. Abiti interi da donna: ee) di cotone 5. Gonne, comprese le gonne-pantalone: cc) di cotone 6. Pantaloni: cc) di cotone 7. Camicette, camicette-bluse e bluse: cc) di cotone 8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone 9. altri indumenti: cc) di cotone	
9	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: A. Camicie e camicette: II. di cotone B. Pigiami: II. di cotone C. altri: II. di cotone	200 kg
	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. di cotone B. altre: I. Pigiami e camicie da notte: b) di cotone II. altre: b) di cotone	
10	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU b) altre	200 unità

Contingente n.	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
11	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex. 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm	100 unità
12	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna	10 unità
13	93.02	Rivoltelle e pistole	1 000 000 di ECU
	93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.: ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro: — escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU	
	93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	
	93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco)	
14	93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce	30 t

ALLEGATO VI

(in tonnellate)

		Spagna	Portogallo
03.01 B I h) 1	Merluzzi, freschi o refrigerati	0	—
03.01 B I h) 2	Merluzzi, congelati	—	12
03.01 B I ij) 2	Merluzzi carbonari (Pollachius virens), congelati	—	10
03.01 B I k) 2	Eglefini (Melanogrammus aeglefinus), congelati	—	10
03.01 B II b) 1	Filetti di merluzzo, congelati	—	10
03.01 B II b) 3	Filetti di eglefini (Melanogrammus aeglefinus), congelati	—	10
03.01 B II b) 9	Filetti di nasello (Merluccius spp.), congelati	0	0
03.01 B II b) 11	Filetti di passere di mare (Pleuronectes platessa), congelati	—	4
03.01 B II b) 12	Filetti di passere artiche (Platichthys flessus), congelati	—	4
03.03 A IV ex a)	Gamberetti (Pandalidae), congelati	—	10

ALLEGATO VII

Austria

Numero della tariffa doganale austriaca (1)	Designazione delle merci (2)	Dazi (3)
21.04	Salse, condimenti composti	13 % con perc. min. di 220 S.a. per 100 kg
ex 21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate; escluse le preparazioni omogeneizzate pronte per il consumo che, nell'estratto secco, contengono più del 10 %, in peso, di carni o frattaglie	6 % con perc. min. di 110 S.a. per 100 kg
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: — Idrolisati di proteine; autolisati di lieviti	14 % con perc. min. di 130 S.a. per 100 kg
ex 38.19 C 2	Leganti per anime di fonderia, esclusi i leganti a base di amido e destrina	8 %
ex 38.19 L	Prodotti di cracking del sorbitolo: 1. in imballaggi individuali non comprendenti più di 5 kg 2. altri	8 % 8 %
ex 39.06 C	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, esclusi gli eteri ed esteri d'amido, solubili in acqua: 1. Blocchi, tubi, budelle, verghe, bastoni, profilati, lastre, fogli, pellicole e lamette: a) impressi o stampati b) altri 2. sotto altre forme: c) altri: — Destrano — altri	 8 % 8 % 6 % 8 %

ALLEGATO VIII

Portogallo

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Dazi (3)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta d'altre materie	12 %
21.04	Salse; condimenti composti:	
	B. Salse a base di purè di pomodori	10 %
	C. altri:	
	— contenenti pomodoro	10 %
	— non nominati	6 %
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
	A. Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:	
	— contenenti pomodoro	10 %
	— altri	6 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	B. Lieviti naturali morti:	
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	4 %
	II. altri	4 %
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	G. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola:	
	— Idrolisati di proteine; autolisati di lievito	6 %
22.03	Birra	10 %
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	C. Bevande contenenti alcole di distillazione:	
	ex V. altri:	
	— contenenti uova o tuorli e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito), presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno	1 ECU per hl e per % vol di alcole + 6 ECU per hl
	b) più di due litri	1 ECU per hl e per % vol di alcole
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	ex B. altri:	
	— Metilglicosidi	8 %

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Dazi (3)
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi:	
	— Esteri di mannite ed esteri di sorbite	8 %
	ex B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi:	
	— Esteri di mannite ed esteri di sorbite	8 %
29.16	Acidi carbossilici a funzione alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A. Acidi carbossilici a funzione alcool:	
	ex VIII. altri:	
	— Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	8 %
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:	
	ex Q. altri:	
	— Composti anidridi di mannite o di sorbite, ad esclusione del maltolo e dell'isomaltolo	8 %
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n. 29.39, 29.41 e 29.42:	
	B. altri	8 %
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina;	
	A. Caseine:	
	ex II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (a):	
	— altre, diverse da quelle aventi tenore in acqua superiore a 50 % del peso	3 %
	III. altre	12 %
	B. Colle di caseina	11 %
	C. altri	8 %
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	8 %
	ex X. altri:	
	— Prodotti di cracking della sorbite	8 %
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali ed i suoi esteri; linossina:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Destrano	6 %
	— altri, esclusa la linossina	8 %

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.